Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 1634.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per le attività marinare in Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per le attività marine di Monopoli (Bari) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Monopoli (Bari) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per le attività marinare.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per la meccanica navale con sezioni per:

meccanico navale - N. 3 sezioni (triennale).

2. Scuola professionale per la gente di mare con sezioni per:

padrone marittimo al traffico - N. 2 sezioni (biennale);

radiotelegrafista di bordo (triennale).

3. Scuola professionale per la costruzione navale con sezioni per:

elettricista di bordo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la *istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica* e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; geografia; lingua straniera; contabilità di bordo; materie nautiche; matematica; fisica; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, i licenziati dalle *scuole professionali marittime dell'Ente nazionale per*

l'educazione marinara (E.N.E.M.) e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3; saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici nautici.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fisando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per le attività marinare nonchè di quelli per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici nautici ed industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici nautici a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla

data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 136.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 169. — CARUSO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per le attività marinare di Monopoli (Bari)

N. 3 sezioni per meccanico navale (triennale);
N. 2 sezioni per padrone marittimo al traffico (biennale);
N. 1 sezione per radiotelegrafista (triennale);
N. 1 sezione per elettricista di bordo (triennale);
per complessive classi n. 19

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	9
4. Segretario economo	1
5. Applicati	3
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	6

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive 241 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	9

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo de' posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 1635.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lissone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Lissone (Milano) già in atto per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Lissone (Milano) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:

mobilieri ebanisti (triennale);
progettisti arredatori (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3,

saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla

data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 51.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 170. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Lissone (Milano)

N. 1 sezione per mobilieri ebanisti (triennale);
N. 1 sezione per progettisti arredatori (triennale);
per complessive classi n. 6

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6 Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive 56 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1636**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Treviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Treviglio (Bergamo) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Treviglio (Bergamo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);

applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 39.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 167. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Treviglio (Bergamo)

N. 1 sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale); per complessive classi n. 5

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	1
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 109 settimanali.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1637**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Pavia già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Pavia una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista b. t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 53.900.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 168. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Pavia

N. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 sezione per elettricista b. t. (triennale).
per complessive classi n. 6

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. **386**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 174, relativo alla scuola di specializzazione in farmacologia applicata all'industria è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in farmacia e in chimica (ind. organico-biologico) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 171. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **387**.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa di riposo Paolo e Giselda Orsi Mangelli », con sede in Forlì.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Casa di riposo Paolo e Giselda Orsi Mangelli », con sede in Forlì, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 180. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **388**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Nicola di Bari, nel comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza) e riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione S. Donnino», in Fidenza.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fidenza 21 gennaio 1968, relativo alla soppressione della parrocchia di S. Nicola di Bari, in contrada Villa Diversi del comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza), con l'attribuzione del territorio alla parrocchia limitrofa di S. Lorenzo M. nello stesso comune e alla devoluzione del patrimonio beneficiario a favore della « Fondazione S. Donnino » per le opere di religione e di culto della diocesi di Fidenza, con sede in Fidenza (Parma), di cui viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 186. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **389**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Caldee Figlie di Maria Immacolata.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Caldee Figlie di Maria Immacolata.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 179. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **390**.

Incorporazione nella Comunità israelitica di Trieste di quella di Gorizia, comprendenti i nuclei dei fedeli residenti nel territorio delle provincie di Gorizia, Udine e Pordenone.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Comunità israelitica di Gorizia, comprendente i nuclei dei fedeli residenti nel territorio delle provincie di Gorizia, Udine e Pordenone, viene incorporata nella Comunità israelitica di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 178. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Modifica dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'istituto anzidetto, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 aprile 1969;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto inizialmente di lire 500 milioni conferite dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalla Banca nazionale del lavoro, enti fondatori, ammonta a lire 3 miliardi per effetto di successivi conferimenti di ulteriori quote ed a seguito di nuove partecipazioni, risultando così costituito:

Comitato olimpico nazionale italiano . . . . L. 500 milioni

Banca nazionale del lavoro . . L. 500 milioni
Consorzio di credito per le opere pubbliche . » 500 milioni
Istituto nazionale delle assicurazioni . . . » 500 milioni
Monte dei Paschi di Siena . . » 500 milioni
Istituto bancario S. Paolo di Torino . . . . » 500 milioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
REALE

(6567)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone del monte Malbe nel comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del monte Malbe nel comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Perugia;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Piselli Remo, Ferdinando, Daniela ed Eredi Piselli Francesco, del dott. Becchetti Marcello, del cavalier Spagnoli Mario, dei signori Giannoni Ilvio, Buraglini Alberto e Severini Francesco, del dott. Galletti Giulio amministratore della S.I.B.A.I., del dott. Nicolelli Giulio, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico di alto interesse godibile dai punti panoramici principali della città rivolti verso occidente e da chiunque percorra la strada statale 75-*bis* del Trasimeno, o in treno la ferrovia Perugia-Terontola;

Decreta:

Le zone del monte Malbe site nel territorio del comune di Perugia — riguardanti i fogli catastali numeri 192, 212, 231, 230, 248, 211 — hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 giugno 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 34

Oggi 28 dicembre 1967, a ore 16 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Vincolo di alcune zone di monte Malbe, in comune di Perugia e Corciano;

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che le zone comprese nei fogli sopradescritti siano sottoposte al vincolo panoramico.

La commissione all'unanimità esclude dal vincolo le zone di monte Malbe in comune di Corciano, poichè esse non rientrano nei casi previsti dai primi 4 commi dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; mentre per quanto concerne il quinto comma, la distanza fra la località suddetta ed il centro storico di Perugia e quella fra la strada statale 75-*bis* del Trasimeno è talmente rilevante da rendere la visuale della suddetta zona del tutto irrilevante nel quadro panoramico godibile dai punti di vista sopraccennati.

(*Omissis*).

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1969.
Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, sul nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, n. 806, recante il regolamento di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1967, registro n. 3, foglio n. 325, con il quale vengono nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato;

Vista la lettera in data 11 luglio u. s. con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa, quale proprio rappresentante, in seno al predetto consiglio di amministrazione, l'ispettore generale dott. Ottavio Guasco, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Raffaele Rossano, collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Ottavio Guasco è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il dott. Raffaele Rossano cessa contestualmente dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 184

(7032)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Vista la nota n. 1428 dell'8 maggio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata comunica che il dottor Vincenzo Valicenti è stato nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Basilicata, in sostituzione del prof. Antonio Vignoli, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata il prof. Antonio Vignoli con il dott. Vincenzo Valicenti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vincenzo Valicenti, nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Basilicata, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata in sostituzione del prof. Antonio Vignoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1969

(6947) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 453 del 6 maggio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che l'ispettore generale dott. Giuseppe Mantino ha assunto la interinale reggenza dell'ispettorato compartimentale agrario per la Calabria, in sostituzione del dott. Antonino Piazza, trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il dott. Antonino Piazza con il dott. Giuseppe Mantino;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giuseppe Mantino, incaricato della reggenza interinale dell'ispettorato compartimentale agrario per la Calabria, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria in sostituzione del dott. Antonino Piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1969

(6945) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Vista la nota n. 1908/14.6 Div. Gab., con la quale la prefettura di Bologna comunica che il geom. Decimo Triossi è stato eletto presidente della giunta provinciale di Ravenna;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna il dott. Ignazio Marotta con il geom. Decimo Triossi;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Decimo Triossi, eletto presidente della giunta provinciale di Ravenna, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna in sostituzione del dott. Ignazio Marotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1969

(6948) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 9897 del 12 giugno 1969, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana comunica che il dott. Alfredo Diana, rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato regionale per la programmazione economica della Campania ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, e che in sua vece viene designato il prof. Giovanni Coda Nunziante;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Alfredo Diana, dimissionario, con il prof. Giovanni Coda Nunziante;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Giovanni Coda Nunziante è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del dott. Alfredo Diana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1969

Il Ministro: PRETI

(6944)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economca del Lazio;

Vista la nota n. 1484 del 13 giugno 1969, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che il comm. Carmelo Cordova è stato eletto sindaco del comune di Terracina;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Gino Di Mario, già sindaco del suddetto comune, con il comm. Carmelo Cardova;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. Carmelo Cordova, eletto sindaco del comune di Terracina, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del dott. Gino Di Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1969

Il Ministro: PRETI

(6950)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Vista la nota n. 1908/14.6 Div. Gab., con la quale la prefettura di Bologna comunica che il dott. Secondo Bini è stato eletto sindaco di Ravenna;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna il dott. Giuseppe Foti con il dott. Secondo Bini;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Secondo Bini, eletto sindaco del comune di Ravenna, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna in sostituzione del dott. Giuseppe Foti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1969

Il Ministro: PRETI

(6946)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193 e del 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono state autorizzate rispettivamente la 24ª e 25ª emissione dei predetti buoni;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di L. 175.000.000.000, corrispondenti a quelli della ventiquattresima e venticinquesima emissione, fermi restando l'interesse annuo anticipato del 3,50 % e tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1969
Registro n. 16 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 277

(6979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968-69.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Viste le norme del regolamento della Comunità economica europea (C.E.E.) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo alla organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi, e dei successivi regolamenti C.E.E. n. 164/66 del 27 ottobre 1966, numero 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967, n. 589/68 del 14 maggio 1968, n. 1719/68 del 30 ottobre 1968, n. 1896/68 del 27 novembre 1968 e n. 1990/68 del 9 dicembre 1968 sulla organizzazione comune di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato dei grassi previsti dal citato regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti in materia;

Vista la propria deliberazione adottata nell'adunanza del 6 febbraio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 10 marzo 1969, con cui, a completamento delle disposizioni comunitarie sui prezzi d'acquisto dell'olio di oliva da parte dell'organismo d'intervento, è stabilita la maggiorazione supplementare di prezzo per gli oli vergini di oliva extra e fino di alta qualità e sono state altresì stabilite le riduzioni di prezzo per gli oli lampanti con acidità superiore a 12° e fino a 16°;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi d'intervento nel mercato dell'olio di oliva, previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Considerato che — ricorrendo motivi di necessità ed urgenza e non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dell'olio di oliva — sussistono le condizioni, richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio di oliva, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore, per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza in data 4 luglio 1969;

Ha deliberato:

1. — Il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968-1969, previste dai regolamenti della Comunità economica europea citati in premessa, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione.

2. — L'ammissione alla trattativa privata è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro n. 81, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri e la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a q.li 1000 e singola non inferiore a q.li 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente deliberazione, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essi firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967-68, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

3. — Il servizio di cui al numero 1) è affidato dall'Azienda con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio stesso nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato disciplinare.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il presidente: VALSECCHI

Atto disciplinare contenente le condizioni generali del rapporto tra l'A.I.M.A. e gli assuntori del servizio relativo alle operazioni esecutive di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968-69, in attuazione del regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1968-1969 l'assuntore del servizio è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea validi per la campagna medesima, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini che saranno determinati nel contratto di affidamento del servizio e che l'A.I.M.A. avrà riconosciuti idonei ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Nell'annessa tabella *A* sono indicati i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1968-69.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio tra l'A.I.M.A. e l'assuntore, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'azienda e si procederà tra l'azienda e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 2.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1969, l'assuntore è tenuto ad acquistare per l'A.I.M.A., ai sensi del regolamento C.E.E. n. 785/67 del 30 ottobre 1967, modificato con regolamento C.E.E. n. 1896/68 del 27 novembre 1968, gli oli di oliva di origine comunitaria, delle qualità indicate nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, che gli vengano offerti in vendita nei centri di intervento, con domanda scritta, in partite non inferiori a:

kg. 400 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra, fino e semifino;

kg. 1.000 per l'olio di oliva vergine lampante oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg. 4.000 per l'olio di sansa di oliva.

Nella domanda il detentore dell'olio deve indicare il centro di intervento presso il quale desidera effettuare la consegna del prodotto, la località in cui l'olio è depositato al momento dell'offerta, la qualità e quantità di olio offerto in vendita.

L'acquisto è subordinato alla condizione che il prodotto non abbia un contenuto di acqua ed impurezze superiore all'1,50 % ed un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 16 grammi per 100 grammi.

Per il prodotto offerto in vendita come olio di oliva vergine di qualità extra e fino, il venditore che intenda conseguire la relativa maggiorazione supplementare di prezzo per prodotto di alta qualità, di cui alla deliberazione A.I.M.A. 6 febbraio 1969, deve farne richiesta nella domanda con espresso riferimento a tale deliberazione.

Art. 3.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni circa le condizioni di assunzione in carico dell'olio.

Qualora l'assuntore non sia in grado di assumere in carico il prodotto in relazione ai limiti della capacità operativa e ricettiva stabilita nel contratto di affidamento del servizio, l'assuntore stesso deve darne immediata comunicazione all'A.I.M.A, che stabilirà il diverso assuntore che deve prendere in carico la merce ed al quale deve essere passata l'offerta.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta fra il venditore e l'assuntore medesimo.

La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti qualitativi e quantitativi della merce medesima, salvo quanto stabilito al successivo art. 4.

In caso di contestazione fra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio fra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Quando la contestazione riguardi olio offerto in vendita come olio di oliva vergine extra o fino, per il quale il venditore ha chiesto la maggiorazione supplementare di prezzo per prodotto di alta qualità, l'accertamento della qualità, del condizionamento e delle caratteristiche chimico-fisiche è rimesso all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 4.

La stima delle caratteristiche organolettiche ai fini del riconoscimento dei requisiti di alta qualità richiesti per la concessione della maggiorazione supplementare di prezzo per l'olio di oliva vergine extra o fino, per il quale sia stata chiesta dal venditore la corresponsione di tale maggiorazione di prezzo, è effettuata da apposita commissione presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

A tal fine i campioni da prelevare in contraddittorio tra l'assuntore ed il venditore, in doppio esemplare di decilitri 5 ciascuno, debbono essere contenuti in bottiglie di vetro di colore scuro (verde o marrone) muniti della seguente etichetta:

« A.I.M.A. - Campione di olio di oliva vergine extra (oppure: di olio di oliva vergine fino) prelevato dalla partita di q.li . . . . di olio di oliva consegnata il giorno . . . . dalla ditta . all'assuntore . . . . . e proveniente da olive raccolte in agro di . . . . . località . . lavorate nell'oleificio di . . . . sito nel comune di . . . . nella campagna olearia . . . . . Campione prelevato per l'esame delle caratteristiche organolettiche di alta qualità ai fini del riconoscimento della maggiorazione supplementare di prezzo, prevista dalla deliberazione A.I.M.A. 6 febbraio 1969.

Impronta del suggello.

Data,

Firma del venditore Firma dell'assuntore »

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo idoneo a perfetta tenuta, da ricoprire completamente con strato di ceralacca che dovrà assicurare anche la tenuta dello spago al quale è affidata l'etichetta. Sullo strato di ceralacca dovrà essere impresso, ben leggibile, il sigillo dell'assuntore. Ciascun campione, così confezionato, sarà chiuso in un sacchetto di plastica legato e piombato con il sigillo dell'assuntore, in modo da garantirne l'inviolabilità.

Gli esemplari dei campioni sono inviati dall'assuntore all'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, via Cesare Battisti n. 229, opportunamente imballati, in pacco chiuso.

Per la stima è utilizzato uno dei campioni: l'altro è conservato presso l'istituto a disposizione dell'A.I.M.A.

Quando sia stato chiesto all'istituto anche l'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche, ai sensi del precedente art. 3, tale accertamento deve precedere la stima delle caratteristiche organolettiche.

Le spese per il prelevamento e l'invio del campione all'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara sono a carico del venditore, che deve anticiparne l'importo all'assuntore.

Sono altresì a carico del venditore le spese di stima del campione, nella quota fissa di L. 800 per campione che deve essere anticipata dal venditore stesso all'assuntore e da questi trasmessa all'istituto all'atto dell'invio del campione per il compimento delle operazioni di stima

Art. 5.

La commissione di stima è composta del direttore dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, con funzioni di presidente, del direttore e del vice direttore del laboratorio chimico provinciale di Pescara, del chimico analista del servizio repressione frodi presso l'istituto stesso e da tre assaggiatori scelti dal direttore dell'istituto. Funge da segretario l'ispettore capo dei servizi amministrativo-contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso l'istituto.

La commissione procede alla stima ed all'emissione del giudizio ai sensi dei seguenti commi.

Ogni assaggiatore esprime il proprio giudizio di merito. Se il giudizio degli assaggiatori è concordante all'unanimità o a maggioranza, il campione viene esaminato dagli altri membri della commissione ed il giudizio della commissione è determinato dalla maggioranza dei voti raccolti dal giudizio espresso dalla maggioranza degli assaggiatori.

Qualora il giudizio di merito degli assaggiatori sia discorde oppure quando il giudizio della maggioranza degli assaggiatori non abbia riportato la maggioranza dei voti degli altri membri della commissione, il campione è rimesso all'esame di altri assaggiatori. Permanendo la discordanza, il giudizio è emesso dalla commissione in seduta plenaria.

Il giudizio della commissione è definitivo e determinante.

Per ogni campione esaminato, il giudizio espresso dalla commissione di stima, sull'esistenza o meno delle caratteristiche organolettiche di alta qualità, è riportato in apposito certificato, redatto su carta ufficiale dell'istituto e sottoscritto dal direttore dell'istituto medesimo.

Il certificato di cui al precedente comma è emesso in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'istituto e gli altri sono inviati rispettivamente all'A.I.M.A. ed all'assuntore che provvede ad avvertire il venditore.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi dei precedenti articoli, la qualità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto. A tal fine, all'atto della presa in carico l'assuntore rilascerà al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare: il magazzino dove è avvenuta la consegna, la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la qualità, la quantità, le caratteristiche merceologiche ed organolettiche ed il valore dell'olio consegnato, comprensivo del prezzo d'intervento, della maggiorazione o della riduzione del prezzo stesso per qua-

lità, dell'eventuale maggiorazione supplementare dovuta per alta qualità e dell'imposta di fabbricazione, nonché le maggiorazioni mensili applicate e l'eventuale maggiorazione o riduzione per la consegna in luogo diverso dal centro di intervento richiesto.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della ricevuta provvisoria e della bolletta d'acquisto sarà rimesso all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A. Una copia della ricevuta provvisoria e della bolletta d'acquisto deve essere conservata dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato ricevuto il prodotto.

Art. 7.

Il prezzo d'acquisto è quello d'intervento fissato con regolamento C.E.E. n. 1719/68 del 30 ottobre 1968 per la qualità-tipo (olio di oliva vergine semifino) con la maggiorazione o detrazione per qualità, di cui al regolamento C.E.E. n. 785/67 del 30 ottobre 1967 ed alla deliberazione A.I.M.A. 6 febbraio 1969, aumentato dell'imposta di fabbricazione. Le spese di bollo sono a carico dell'assuntore.

Nell'annessa tabella *C* è riportato il prezzo iniziale d'acquisto distintamente per qualità di olio ammissibile all'intervento.

Tale prezzo si intende per merce resa non scaricata, franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta, e:

è calcolato sulla quantità di olio consegnata, previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,5 %, per gli oli di oliva vergine lampanti e per gli oli di sansa di olive, e lo 0,2 %, per gli oli di oliva vergini delle altre qualità;

è aumentato delle maggiorazioni mensili di L. 387,50 per quintale/mese, di cui al regolamento C.E.E. n. 1990/68 del 9 dicembre 1968, applicabili dal 1° gennaio al 31 ottobre 1969, maturate nel mese in cui è effettuata la consegna del prodotto all'assuntore. Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui l'assuntore riceve in consegna il prodotto.

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dalla A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, l'assuntore deve tener conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa alla maggiore o minore distanza.

Art. 8.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 9.

Art. 9.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, causa di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico e un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del predetto per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche e relativi valori.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 10.

La vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A., quale organismo di intervento, in conformità del regolamento C.E.E. n. 589/68 del 14 maggio 1968 ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti di vendita o bandi di gara emessi dall'A.I.M.A.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché l'azienda possa disporre razionalmente la vendita, e deve osservare le prescrizioni che la azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello minimo calcolato a norma dell'art. 6 del citato regolamento C.E.E. n. 589/68 ed aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese di consegna per la qualità nominale di carico dell'olio posto in vendita alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

L'accertamento del peso, qualità e caratteristiche merceologiche viene effettuato alla consegna in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione prelevato direttamente dal contenitore di conservazione prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

In caso di accordo delle parti sulla rispondenza della qualità del prodotto e quella della qualità posta in vendita, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita emessa dall'assuntore.

Nel caso che tra le parti non si raggiunga l'accordo sulla qualità del prodotto, si procederà, in contraddittorio e senza pregiudizio per le operazioni di consegna, al campionamento della merce con prelevamento dei campioni dal contenitore di conservazione, seguendo le norme previste nei metodi ufficiali di prelevamento dei campioni e di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dei campioni prelevati, due sono inviati per l'accertamento qualitativo ed analitico all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

I risultati dell'analisi sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne dal prodotto all'acquirente dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse dell'importo del prezzo.

Art. 11.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contentitore dal quale l'olio è stato estratto, la data del ritiro e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente — la qualità e le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio entro 5 giorni dal giorno della consegna del prodotto se vi è stato accordo tra le parti sulla qualità, oppure dal giorno del ricevimento del referto di analisi nel caso che l'accertamento qualitativo sia stato deferito all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, devono risultare l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, la quantità consegnata, la qualità e le caratteristiche merceologiche della stessa, il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo. Per le quantità di olio consegnate all'acquirente la cui qualità effettiva, a seguito dello accertamento qualitativo ed analitico, sia risultata inferiore a quella nominale di carico posta in vendita, con conseguenziale

diritto dell'acquirente alla riduzione del prezzo nella misura stabilita nelle condizioni di vendita, nella fattura deve risultare anche la qualità accertata e la riduzione di prezzo applicata.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Art. 12.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di acquisto compete all'azienda e deve essere versata dallo assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A. detratta una quota di L. 1000 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1000, l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono alla A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 18.

Art. 13.

Le perdite conseguenti al deprezzamento qualitativo dell'olio venduto sono a carico dell'A.I.M.A. nei limiti in cui sono da essa riconosciute come dipendenti dalle alterazioni naturali del prodotto derivanti dal decorso del tempo.

Art. 14.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A., in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita, allegate rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico e corredate di copia del referto di analisi dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 15.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato e immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 16.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1968-69 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1969-70 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dello ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1969 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi iniziali di acquisto della campagna di commercializzazione 1969-70.

Per le rimanenze di olio invendute al 31 ottobre 1969, qualora i prezzi iniziali d'acquisto della campagna 1969-70 risultassero inferiori ai prezzi iniziali d'acquisto della precedente campagna 1968-69, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'acquisto della campagna 1969-70 risultassero superiori a quelli iniziali d'acquisto della campagna 1968-69, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 12, del prezzo base iniziale di acquisto della campagna 1968-69 e del prezzo base di vendita.

L'ammontare di tutte le giacenze invendute al termine della campagna di commercializzazione 1968-69 e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati all'A.I.M.A. entro il 25 novembre 1969.

Art. 17.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita l'A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di olio rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 15 settembre 1969.

Art. 19.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esplotamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 15 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 22.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Il presidente: VALSECCHI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1968-69

Centri principali di intervento per l'olio di oliva
(Reg. 164/66/C.E.E. del consiglio del 27 ottobre 1966)

Imperia	Lecce
Firenze	Cosenza
Frosinone	Catanzaro
Salerno	Reggio Calabria
Chieti	Agrigento
Foggia	Trapani
Bari	Messina
Taranto	Palermo
Brindisi	Sassari

Centri d'intervento per l'olio di oliva diversi dai centri principali
(Reg. 784/67/C.E.E. della commissione del 30 ottobre 1967)

Savona	Ascoli Piceno
Chiavari	Massa Carrara
La Spezia	Lucca
Rivoli Veronese	Pistoia
Rodengo-Saiano	Livorno
Ravenna	Pisa
Forlì	Arezzo
Pesaro	Siena
Cerreto d'Esi	Grosseto
Macerata	Spoleto

Viterbo	Manduria
Terni	Pisticci
Rieti	Rionero
Roma	Rossano Calabro
Latina	Gioia Tauro
Caserta	Sant'Agata Militello
Benevento	Catania
Napoli	Caltanissetta
Montecorvino Rovella	Enna
Avellino	Ragusa
Pratola Peligna	Siracusa
Mosciano Sant'Angelo	Caltabellotta
Pescara	Cagliari
Campobasso	Nuoro

TABELLA B

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1968-69

Denominazioni e definizioni degli olii di oilva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione

(dai regolamenti C.E.E. 136/66 del 22 settembre 1966 e 785/67 del 30 ottobre 1967)

1) *Olio d'oliva vergine* (per il quale si può anche usare la espressione «puro olio d'oliva vergine»): ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con olii d'altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato come segue:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 1 grammo per 100 grammi;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente»): olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 3,3 grammi per 100 grammi;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi.

2) *Olio di sanza d'olive*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva.

Sono esclusi dall'intervento gli olii, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 16 grammi per 100 grammi e quelli il cui tenore in acqua e in impurezze è superiore all'1,5 %.

TABELLA C

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1968-69

Prezzo iniziale d'acquisto dell'olio offerto all'intervento, per qualità.

OLIO DI OLIVA VERGINE EXTRA

Prezzo d'acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + maggiorazione di qualità (L. 6.250) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 48.181,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE EXTRA CON CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DI ALTA QUALITÀ

Prezzo d'acquisto per quintale: prezzo d'acquisto dell'olio vergine extra (L. 48.181,25) + maggiorazione supplementare di prezzo (L. 3.125) = L. 51.306,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE FINO

Prezzo d'acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + maggiorazione di qualità (L. 2.500) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 44.431,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE FINO CON CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DI ALTA QUALITÀ

Prezzo d'acquisto per quintale: prezzo d'acquisto dell'olio vergine fino (L. 44.431,25) + maggiorazione supplementare di prezzo (L. 2.500) = L. 46.931,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE SEMIFINO

Prezzo d'acquisto per quintale: prezzo d'intervento (lire 40.531,25) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 41.931,25.

Il prezzo d'acquisto per le suddette qualità di olio è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 %.

OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE

Prezzo d'acquisto per quintale con 1° di acidità: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) — riduzione di qualità (lire 2.875) = L. 39.056,25.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più: di L. 62,50 per gli olii con acidità superiore a 1° e fino a 8°; di L. 87,50 per gli olii con acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 112,50 per gli olii con acidità superiore a 12° e fino a 16°; L. 137,50 per gli olii con acidità superiore a 14° e fino a 16°.

OLIO DI SANSA DI OLIVE

Prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo di intervento per l'olio d'oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) — riduzione di qualità (lire 26.875) = L. 15.056,25.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 50 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più.

Il prezzo d'acquisto per le due ultime qualità di olio è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 %.

(6406)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1969, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.077.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mtuuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6840)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.372.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mtuuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6841)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.431.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6801)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.581.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6802)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.459.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6803)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.009.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6804)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.030.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6805)

Autorizzazione al comune di Gambarana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Gambarana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.731.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6807)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.422.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6808)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Montalto Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.146.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6809)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.212.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6810)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.409.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6811)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.209.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6812)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.005.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6813)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.721.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6814)

Autorizzazione al comune di Rognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Rognano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 774.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6815)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.699.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6816)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.567.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6817)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.484.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6818)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.375.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6819)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.925.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6820)

Autorizzazione al comune di Torre de' Negri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Torre de' Negri (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.922.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6821)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Vaiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.321.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6822)

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Villa Biscossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.152.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6823)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.028.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6824)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Zerbo (Pavia) viene auotrizzato ad assumere un mutuo di L. 206.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6825)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 55.616.504, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6799)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1969, il comune di Arre (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6800)

Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Casaletto Spartano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.054.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6842)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.288.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mtuuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6843)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.552.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6844)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.004.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mtuuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6845)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Balestrino (Savona) viene auotrizzato ad assumere un mutuo di L. 3.481.626, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6846)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.948.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6847)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.904.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6848)

Autorizzazione al comune di Roccagloriosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Roccagloriosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.858.374, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6849)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.089.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6850)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.849.089, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6851)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.663.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6852)

Auotrizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.287.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6853)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.803.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6854)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Rocca Priora (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.155.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6855)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.992.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6856)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.231.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6857)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1969, il comune di Gabicce Mare (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.211.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6858)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6678)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 22

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	6413	Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Pomarico (Matera) . .	10.000

Roma, addì 14 luglio 1969

(6834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 22 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,48	628,80	628,82	628,84	628,90	628,50	628,80	628,84	628,48	628,80
$ Can.	581,60	581,70	581,75	581,80	581,50	581,62	581,75	581,80	581,60	581,70
Fr. Sv.	145,97	145,93	146,02	145,94	145,90	145,98	145,95	145,94	145,97	145,90
Kr. D.	83,48	83,48	83,55	83,535	83,50	83,49	83,54	83,535	83,48	83,48
Kr. N.	87,96	87,97	88,02	87,98	88 —	87,95	87,965	87,98	87,96	87,95
Kr. Sv.	121,58	121,60	121,65	121,64	121,50	121,56	121,63	121,64	121,58	121,55
Fol.	172,72	172,70	172,75	172,73	172,80	172,74	172,65	172,73	172,72	172,63
Fr B.	12,53	12,529	12,5250	12,5320	12,51	12,53	12,53	12,5320	12,53	12,53
Franco francese	126,37	126,43	126,44	126,435	126,30	126,38	126,44	126,435	126,37	126,43
Lst.	1502,40	1502,36	1502,20	1502,50	1502 —	1502,40	1502,25	1502,50	1502,40	1502,40
Dm. occ.	157,28	157,27	157,28	157,245	157,30	157,28	157,225	157,245	157,28	157,28
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,367	24,3625	24,30	24,35	24,36	24,3625	24,35	24,35
Escudo Port.	22,05	22,05	22,10	22,065	22,05	22,05	22,05	22,065	22,05	22,05
Peseta Sp.	8,99	8,99	9,01	9,0075	9 —	8,99	9,005	9,007	8,99	8,99

Media dei titoli del 22 luglio 1969

Rendita 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,05
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni Esteri)	93,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,35
» » » » 1968-83	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,15
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1969

1 Dollaro USA	628,82
1 Dollaro canadese	581,775
1 Franco svizzero	145,945
1 Corona danese	83,537
1 Corona norvegese	87,972
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	172,69
1 Franco belga	12,531
1 Franco francese	126,437
1 Lira sterlina	1502,375
1 Marco germanico	157,235
1 Scellino austriaco	24,361
1 Escudo Port.	22,057
1 Peseta Sp.	9,006

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trecentocinquanta posti di allievo vigile permanente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertato che nell'organico del Corpo nazionale vigili del fuoco esistono, alla data del 31 marzo 1969, trecentosessantasette vacanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trecentocinquanta posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, ripartiti come segue:

1) 120 posti per autista;

2) 25 posti per aggiustatori meccanici, tornitori, fresatori;

3) 30 posti per carrozzieri per automezzi (battilamiera, saldatore, verniciatore a spruzzo);

4) 10 posti per carpentiere in legno;

5) 30 posti per elettrauto ed elettricista;

6) 40 posti per muratori;

7) 65 posti per motoristi e motopompisti riparatori;

8) 20 posti per idraulici impiantisti;

9) 10 posti per radioriparatori.

I candidati che concorrono per il mestiere di « autista » devono essere in possesso della patente *C-E, D, D-E* ovvero patente di terza e quarta categoria per la guida di autoveicoli targati VV.FF.; quelli che concorrono per il mestiere di carrozziere di automezzi (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo), elettrauto, motoristi e motopompisti riparatori, devono essere in possesso della patente *C* ovvero della patente di 2ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.FF.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 28.

In merito alle elevazioni del limite di età, si precisa quanto segue:

1. Il limite massimo dei 25 anni è elevato ad anni 28:

per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali anche se in servizio in prova o che siano salariati, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo-luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, legge 14 marzo 1961, n. 130);

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, n. 1488. Per i cittadini già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite dell'età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

per gli orfani di guerra e gli orfani di caduti per causa di servizio di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; agli orfani sono equiparati i figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

2. Il limite massimo di 25 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei confronti degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino gli anni 28.

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

3) condotta morale e civile regolare, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia.

4) godimento dei diritti politici;

5) statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,80.

6) piena incondizionata idoneità psico-fisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui ai numeri 5) e 6) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio della prova scritta.

I concorrenti inoltre verranno sottoposti ad un esame psico-tecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi.

7) licenza di scuola elementare.

8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

9) possesso almeno della patente *C-E, D, D-E*, ovvero della patente di 3ª e 4ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.FF. per coloro che concorrono per il mestiere di « autista », il possesso almeno della patente *C* ovvero della patente di 2ª categoria per la guida autoveicoli targati VV.FF. per coloro che concorrono per i mestieri di « carrozziere di automezzi » (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo), « elettrauto », « motoristi e motopompisti riparatori ».

10) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel presente bando da comprovarsi da appositi certificati. Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultano in possesso dei prescritti requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere allegato un apposito certificato comprovante l'esercizio del mestiere per il quale il candidato chiede di concorrere.

Per coloro che sono in servizio in qualità di vigile volontario temporaneo il certificato di cui sopra potrà essere rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Le prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

Il personale non di ruolo, gli impiegati di ruolo ed i salariati delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita: gli aspiranti che, pur avendo superato il 25° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 1) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intendono concorrere;

il possesso della patente con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono a posti di «autista», «carrozziere di automezzi» (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo), «elettrauto», «motoristi» e «motopompisti riparatori»;

gli eventuali servizi prestati come impiegati e salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e dei recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto e sarà costituita a norma dell'art. 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo 1°, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni, nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o alle forze armate.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 7.

Le prove pratiche, orali e ginniche saranno effettuate presso le scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi.

I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnica dovranno aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, pratica e ginnica la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo delle scuole centrali antincendi.

Art. 9.

I candidati che nella prova orale, pratica e ginnica abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8 i documenti indicati nel successivo art. 10 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domande.

Art. 10.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza o preferenza di cui al precedente art. 9 sono i seguenti:

1) per gli orfani di guerra o di caduti per fatti di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

2) per gli orfani di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestatava servizio.

Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 6) rilasciato a nome del padre;

3) per gli orfani di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

4) per i figli di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

5) per i figli di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o modello 69-*ter* a nome del padre rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido;

6) per i figli di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

7) per i cittadini che furono deportati od internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel

cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

8) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117: per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

9) per gli ex dipendenti o dipendenti dell'amministrazione dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

10) per gli ex dipendenti o dipendenti di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

11) per i candidati orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dal predetto istituto comprovante tale loro qualifica;

12) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dal comando provinciale vigili del fuoco che ha provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica; i vigili volontari dovranno presentare una attestazione dei comandi provinciali di appartenenza;

13) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami del concorso è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le graduatorie stabilite in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) vengono approvate con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non abbia superato il 25° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 25° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) titoli di studio originale in bollo o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni alle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione;

8) dichiarazione in bollo della prefettura dalla quale risulti il possesso della patente di guida con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono a posti di «autista», «carrozziere di automezzi» (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo), «elettrauto», «motoristi e motopompisti riparatori».

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati e qualità personali concernenti la stessa persona possono essere contenute in un unico documento.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 13 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o i salariati in servizio presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre documenti di cui ai numeri 1), 5) e 7) dell'art. 13.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vigili permanenti e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere militare teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno 6 mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina a vigile permanente e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei verranno esonerati dal servizio.

Il Ministro per l'interno potrà disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il capo del personale della protezione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1969

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1969
Registro n. 14 Interno, foglio n. 325

(6833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a nove posti di ostetrica residenziale del comune di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7217 del 22 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 28 luglio 1966 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 60 del 25 luglio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami a nove posti di ostetrica residenziale del comune di Roma;

Visto il proprio decreto n. 17227, in data 24 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Gioia Emma	punti 74,493
2. Lucchetti Adalgisa	» 71,790
3. Buti Venanzia	» 70,964
4. Salocchi Fiorina	» 69,465
5. Vincenzi Vanna	» 68,800
6. Di Liborio Maria	» 68,559
7. Manfio Silvana	» 68,195
8. Valacchi Flora	» 68,140
9. Panella Enrica	» 68,131
10. Simonelli Brigida	» 68,043
11. Tasselli Flora	» 67,911
12. Renga Regina	» 67,695
13. D'Andrea Carmela	» 66,845
14. Mazzocco Elisabetta	» 66,128
15. Malatesta Vincenza	» 66,028
16. Smarrocchio Olga	» 65,873
17. Russomanno Giovannina	» 65,179
18. Salvadori Elsa	» 65,128
19. Liberali Giustina	» 64,403
20. Nannini Rina	» 64,184
21. Guazzaroni Giuliana	» 63,985
22. Fluri Maria, orfana di deceduto per servizio	» 63,846
23. Favale Albina	» 63,362
24. Tabacco Teresa	» 63,034
25. Russo Carmela	» 63,028
26. Pierlorenzi Bruna	» 62,894
27. Paniccia Maria	» 62,621
28. Momi Giustina	» 62,540
29. Martinucci Giuseppina	» 62,017
30. Furini Aurelia	» 61,975
31. Musolino Maria	» 61,289
32. Siliberti Anna	» 61,177
33. Saccuti Adele	» 61,131
34. Mannina Vincenza	» 60,906
35. Luzzi Silvana	» 60,765
36. Di Giacomo Luciana	» 60,603
37. Servi Maria	» 60,250
38. Mauri Maria	» 60,006
39. Lardaro Concetta, nata il 4 febbraio 1934	» 60,000
40. Mutarelli Maria, nata il 17 dicembre 1944	» 60,000
41. Marcelli Lidia	» 59,671
42. Placanica Maria Rosaria	» 59,456
43. Testa Annamaria	» 59,262
44. Romani Matilde	» 59,250
45. Tarlazzi Lucia	» 59,065
46. Rizzo Rosaria	» 58,843
47. Trequattrini Marcella	» 57,853
48. Chiapparo Rosa	» 57,760
49. Levrone Domenica	» 57,065
50. De Dominicis Elisabetta	» 56,486
51. Reinini Ada	punti 55,972
52. Rauco Anna	» 55,512
53. Fiumanò Isabella	» 54,146
54. Zicca Regina	» 53,962
55. Corsi Almerinda	» 53,668
56. Cantoni Alberta	» 53,637
57. Bartolini Lucia	» 52,915
58. Albani Domenica	» 52,473
59. Brandoni Francesca	» 52,321
60. Brevetti Iole	» 52,187
61. Fabi Luisa	» 51,955
62. Iodice Giuseppina	» 51,809
63. Milana Pierina	» 50,737
64. Del Papa Rina	» 49,781
65. Ciccarelli Domenica	» 49,234
66. Paniccia Luisa	» 48,257
67. Migliozzi Elena	» 46,000
68. Di Giammarino Maria Elisabetta	» 44,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello del comune interessato.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a nove posti di ostetrica residenziale del comune di Roma;

Viste le domande delle candidate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso:

1) Gioia Emma
2) Lucchetti Adalgisa
3) Buti Venanzia
4) Salocchi Fiorina
5) Vincenzi Vanna
6) Di Liborio Maria
7) Manfio Silvana
8) Valacchi Flora
9) Fluri Maria (orfana di deceduto per servizio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Roma.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(6302)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cava dei Tirreni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12937 del 23 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cava dei Tirreni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 5884 del 16 giugno 1969, con il quale il dott. Luigi Supino, ufficiale sanitario titolare del comune di Nocera Superiore, segnalato dal comune interessato, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Moles dott. Vito, ispettore generale medico;
Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;
Gigli prof. Giovanni, direttore istituto di patologia medica dell'Università di Perugia;
Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene della Università di Napoli.
Supino dott. Luigi, ufficiale sanitario titolare del comune di Nocera Superiore.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e del comune interessato

Salerno, addì 28 giugno 1969

Il medico provinciale: GALLO

(6325)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2843 in data 6 maggio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;
Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formulazione della graduatoria dei candidati idonei in conformità delle vigenti disposizioni in materia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Piano Giovanni	punti	67,603	su 120
2. Di Iorio Cesare	»	65,665	»
3. Tartaglione Domenico	»	63,086	»
4. Gianfrancesco Liberato	»	60,151	»
5. Di Nardo Giuseppe	»	57,966	»
6. Iocca Pietro	»	56,790	»
7. Giuliano Camillo	»	55,902	»
8. Lombardi Renato	»	54,727	»
9. Aldorasi Beniamino	»	53,450	»
10. Scorpio Tommaso	»	53,104	»
11. Ricci Dino	»	53,000	»
12. Altopiedi Carmelo	»	52,484	»
13. De Rosa Pasquale	»	51,712	»
14. Forte Salvatore	»	51,200	»
15. Cernera Giuseppe	»	51,190	»
16. Francario Francesco	»	50,485	»
17. Evangelista Gervasio	»	48,794	»
18. Calabrese Adornino	»	47,275	»
19. Cianfrani Gabriele	»	43,141	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 30 giugno 1969

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4710 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;
Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Piano Giovanni: Campobasso (2ª condotta);
2) Di Iorio Cesare: Oratino;
3) Tartaglione Domenico: S. Martino in Pensilis;
4) Gianfrancesco Liberato: Cantalupo nel Sannio;
5) Di Nardo Giuseppe: Guglionesi;
6) Iocca Pietro: Sesto Campano;
7) Giuliano Camillo: Cercemaggiore;
8) Lombardi Renato: Rocchetta al Volt.;
9) Aldorasi Beniamino: S. Angelo Limosano;
10) Scorpio Tommaso: Duronia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 30 giugno 1969

Il medico provinciale: CRUPI

(6428)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.